



COMUNE DI CETO
PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

**REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05/07/2022)

PREMESSA

Il presente Regolamento nasce per disciplinare l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte dell'Ente locale e per rispondere alla sempre crescente domanda di sicurezza da parte di cittadini. Negli ultimi anni si sta assistendo a un'implementazione degli incentivi economici statali e regionali che sostengono progetti indirizzati a incrementare forme di difesa passiva mediante l'impiego di dispositivi deterrenti atti a prevenire e individuare fenomeni criminosi e vandalici. In tale direzione si registrano numerosi interventi legislativi che hanno attribuito a Sindaci e Comuni specifiche competenze in materia di tutela dell'incolumità pubblica e di sicurezza urbana. L'accento su tali sistemi è spesso posto nei Protocolli e nei Patti per la sicurezza urbana i quali confermano il peculiare interesse collettivo per le loro finalità e l'utilizzo. L'esigenza di sicurezza manifestata dalla collettività cittadina, che richiede risposte concrete ed efficaci, è certamente da annoverare tra le priorità della convivenza civile e, come tale, induce riflessioni approfondite e condivise per l'indubbia rilevanza che la caratterizza. A tal proposito questo Regolamento si propone come frutto di una riflessione che è stata finalizzata ad un'analisi qualitativa dei processi decisionali orientati all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, allo scopo di poter meglio indirizzare le autorità competenti attraverso l'individuazione delle migliori prassi da eseguire.

Si è pertanto elaborato un documento unico di lavoro, sulla scorta delle disposizioni legislative vigenti, avendo riguardo particolare alla tutela della privacy di ogni singola persona così come chiaramente imposta dalla normativa vigente, privacy intesa come un complesso percorso di maturazione giuridica che possa coniugare il diritto alla riservatezza personale col dovere della pubblica amministrazione di proteggere i propri cittadini nei modi meno invasivi possibili. In questo contesto si inserisce la presente disciplina dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza come strumento di tutela del territorio, come valido supporto all'ufficio di Polizia Locale e alle forze di Polizia nell'attività investigativa delegata dall'Autorità Giudiziaria e/o d'iniziativa. In considerazione della particolare delicatezza della materia, anche per i riflessi ricadenti sulla sfera della riservatezza dei cittadini, tale Regolamento vuole essere un dispositivo coerente con il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei cittadini, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione degli stessi. In esso sono parimenti garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento, con riferimento alle norme di legge che sono di seguito illustrate

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Norme applicabili
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Liceità, correttezza e trasparenza
- Art. 6 Finalità del trattamento

CAPO II SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 7 Minimizzazione dei dati
- Art. 8 Esattezza
- Art. 9 Conservazione delle immagini
- Art. 10 Sicurezza

CAPO III OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEI SOGGETTI DESIGNATI AL TRATTAMENTO ED ALLA RACCOLTA DATI

- Art. 11 Titolare del trattamento
- Art. 12 Responsabile del trattamento
- Art. 13 Soggetti Designati al trattamento
- Art. 14 Eventuale gestore in outsourcing
- Art. 15 Informativa
- Art. 16 Procedure per l'accesso alle immagini

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI E NORME FINALI

- Art. 17 Provvedimenti attuativi
- Art. 18 Pubblicità del regolamento
- Art. 19 Entrata in vigore e modifiche regolamentari

Allegato 1 – Elenco e Localizzazione delle videocamere

Allegato 2 – Informativa breve

Allegato 3 – Informativa completa

Allegato 4 - Fac-simile Istanza per la richiesta di accesso a videoregistrazioni

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza, il sistema di lettura targhe, l'utilizzo di fototrappole e altri dispositivi di ripresa di immagini (ad esempio telecamere mobili, bodycam e/o dashcam) nel territorio urbano del Comune di Ceto. In particolare, disciplina le finalità, le modalità di raccolta, di trattamento e di conservazione delle immagini.

Art. 2 – Norme applicabili

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR)** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito Regolamento UE;
- **D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, di seguito Codice privacy;
- **D. L. 23 febbraio 2009 n. 11**, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, articolo 6;
- **Circolare del Ministero dell'Interno** del 02 marzo 2012 n. 558/A/471;
- **Provvedimento in materia di videosorveglianza** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, di seguito Provvedimento del Garante.
- **Linee guida n. 3/19 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video dell'European Data Protection Board (EDPB)**, adottate il 10 luglio 2019, di seguito Linee guida EDPB.
- **FAQ sulla videosorveglianza** pubblicate sul sito del Garante per la protezione dei dati.
- **Legge 18 aprile 2017, n. 48**, “Disposizioni urgenti in materia di degrado delle città”;
- **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, “Norme in materia ambientale”;
- **D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- **D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285**, “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni;
- **Legge 7 marzo 1986, n. 65**, “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”;
- **Legge 20 maggio 1970, n. 300**, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a. per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali,

come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- b. per **“dato personale”**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. L'immagine che riprende una persona consentendo di identificarla anche in via indiretta è un dato personale;
- c. per **“Ente”**, il Comune di Ceto;
- d. per **“Sistemi”**, gli impianti di videosorveglianza, il sistema di lettura targhe, le fototrappole e altri dispositivi di ripresa di immagini;
- e. per **“Titolare”**, l'Ente Pubblico, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f. per **“Responsabile”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- g. per **“Designato o autorizzato”**, le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- h. per **“Interessato”**, la persona fisica identificata o identificabile mediante le immagini rilevate dall'impianto di videosorveglianza;
- i. per **“Centrale operativa di controllo”**, luogo ove vengono visionate le immagini da parte del personale autorizzato.

Art. 4 – Principi generali

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE, i sistemi sono installati e utilizzati in modo che le immagini che riprendono le persone fisiche presenti sul territorio siano:

- a. trattate in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («**liceità, correttezza e trasparenza**»);
- b. raccolte per **finalità** determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattate in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c. adeguate, pertinenti e limitate a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattate («**minimizzazione dei dati**»);
- d. esatte e, se necessario, aggiornate («**esattezza**»);
- e. conservate in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate («**limitazione della conservazione**»);
- f. trattate in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («**integrità e riservatezza**»).

Art. 5 – Liceità, correttezza e trasparenza

1. La base giuridica che legittima il trattamento delle immagini riprese dai sistemi è costituita ai sensi dell'articolo 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Essa si fonda ai sensi dell'articolo 2 ter del Codice privacy sulle norme di legge indicate all'articolo 2 del presente regolamento e sulla disciplina del regolamento stesso.

2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) i sistemi non sono utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale. Sono adottate tutte le cautele per evitare che siano ripresi luoghi di lavoro anche temporanei o occasionali. E' comunque vietato qualsiasi utilizzo a tali fini di immagini di dipendenti comunali che vengano fortuitamente ripresi durante l'attività lavorativa. Il ricorso a dispositivi che consentono il controllo a distanza dei dipendenti è subordinato all'accordo con le rappresentanze sindacali o, in loro assenza, all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro ai sensi del suddetto articolo 4.

3. La correttezza del trattamento è garantita dal rispetto di quanto disposto dalle Linee guida EDPB e dal Provvedimento del Garante o di altri provvedimenti che si dovessero emettere in materia.

4. La trasparenza del trattamento è garantita dall'informativa che è fornita all'interessato con le modalità indicate all'articolo 16.

5. Come previsto dall'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dà luogo alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA). Qualora, in seguito a modifiche o ad aggiornamenti del sistema, fosse necessario prevedere un'ulteriore analisi dei rischi, il titolare aggiorna e/o ripete la valutazione di impatto.

Art. 6 – Finalità del trattamento

1. Le finalità perseguite attengono allo svolgimento delle funzioni proprie dell'amministrazione comunale previste dalla legge:

- vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscano la fruibilità del patrimonio pubblico e determinino lo scadimento della qualità urbana;
- tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- tutela, prevenzione e contrasto dei pericoli che minaccino la sicurezza urbana come atti di criminalità e microcriminalità;
- tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o in gestione a qualsiasi titolo del Comune;
- consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada;
- sorvegliare zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche a salvaguardia dell'incolumità degli agenti della Polizia locale;

- sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- rilevare infrazioni a norme di legge o di regolamento di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche nonché al rispetto delle disposizioni concernenti le modalità, la tipologia e l'orario di deposito rifiuti, a condizione che non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi.

2. Il sistema di lettura targhe e transiti ha lo scopo di accertare le violazioni relative alla circolazione dei veicoli; monitorare, rilevare e analizzare i flussi di traffico veicolare anche allo scopo di adottare misure volte alla limitazione alla circolazione dei veicoli al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico; verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici; verificare e gestire l'accesso a zone a traffico limitato, ove sussistenti.

4. Considerando che il sistema di videosorveglianza può essere collegato alle altre Forze di Polizia, che potrebbero avere accesso alle immagini in tempo reale e/o in differita, le finalità perseguite da queste ultime sono quelle attinenti alle rispettive competenze in materia di sicurezza, ordine pubblico, prevenzione e repressione dei reati. Il trattamento delle immagini da parte delle altre Forze di Polizia o altri enti (es. Motorizzazione) non è oggetto del presente regolamento in quanto queste sono titolari del trattamento.

CAPO II

SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 7 – Minimizzazione dei dati

1. L'installazione delle telecamere del sistema di videosorveglianza e di quello di lettura delle targhe avviene esclusivamente nei luoghi pubblici indicati nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato 1). L'elenco potrà essere modificato con specifica deliberazione della giunta che vi provvederà considerando con cura che le immagini vengano raccolte e registrate solo per il raggiungimento delle finalità individuate all'articolo 6.

2. Le foto trappole sono installate nei luoghi pubblici per le finalità di cui all'articolo 6, quando l'esigenza di controllo sia determinata da eventi specifici e per un tempo determinato.

3. La localizzazione dei dispositivi e l'angolo visuale devono essere tali da evitare, per quanto possibile, la ripresa di abitazioni e proprietà private. La risoluzione della ripresa è bassa quando le videocamere sono utilizzate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc., mentre è alta negli altri casi. La risoluzione della ripresa deve essere ridotta nei casi in cui le aree inquadrature siano, temporaneamente o occasionalmente, sede di lavoro dei dipendenti comunali (ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi).

4. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom, se disponibile, è consentito agli agenti della Polizia locale autorizzati secondo specifiche istruzioni.

5. I dispositivi di ripresa eventualmente collocati all'interno degli edifici scolastici o nelle aree esterne di pertinenza sono attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici.

6. I dispositivi del sistema di lettura targhe, utilizzati per il controllo del traffico, devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (ad esempio, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta).

7. Body cam, dash cam o dispositivi analoghi potranno essere utilizzati da parte degli Agenti del Corpo di Polizia Locale esclusivamente nell'espletamento dei servizi istituzionali in contesti di prevedibile concreto pericolo operativo o pericolo di danni a persone e cose, quali ad esempio interventi per trattamenti sanitari obbligatori, manifestazioni a rischio e/o eventi serali/notturni, nei limiti e con le modalità previsti dalla valutazione di impatto e nel rispetto delle misure individuate dall'accordo con le rappresentanze sindacali o dall'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 8 – Esattezza

1. Sono adottate tutte le misure tecniche e organizzative per assicurare che le immagini registrate non siano modificate, sostituite o eliminate.

2. A tale scopo, l'accesso alle immagini conservate è consentito:

- a. agli agenti della Polizia Locale che sono espressamente autorizzati e ricevono specifiche istruzioni;
- b. al soggetto terzo, che effettua la manutenzione del sistema, con cui è stipulato un accordo per la protezione dei dati personali e opera come Responsabile del trattamento.

3. L'accesso alle immagini è consentito previa identificazione mediante credenziali.

Art. 9 – Conservazione delle immagini

1. Le immagini del sistema di videosorveglianza, delle fototrappole e degli altri dispositivi sono conservate per un periodo di sette giorni successivi alla rilevazione, come previsto dall'articolo 6 comma 8 D. L. 23 febbraio 2009 n. 11. Allo scopo, il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

2. Le immagini del sistema di rilevazione targhe sono conservate fino a 90 giorni, termine entro il quale è possibile la notifica della violazione della Codice della strada.

3. Resta salva la facoltà di conservare le immagini per un periodo più lungo nell'ambito di un procedimento amministrativo o su richiesta della polizia giudiziaria o della magistratura.

Art. 10 – Comunicazione a terzi

1. I dati acquisiti dal sistema di lettura targhe possono essere trasmessi per le necessarie verifiche alla Motorizzazione Civile, che opera come Titolare del trattamento. Possono essere, inoltre, incrociate con eventuali ulteriori fonti di dati che venissero legittimamente rese disponibili da fonti pubbliche.

2. Il sistema di videosorveglianza e di lettura targhe è collegato alla centrale operativa sita nella sede della Polizia Locale, presso il Comune di Ceto. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate sul server della stessa Polizia Locale. La polizia locale può accedere alle immagini in tempo reale e in differita.

3. Le immagini di persone e/o i dati personali deducibili dalle immagini possono essere comunicati su richiesta alle autorità giudiziaria e di polizia, che operano come Titolari del trattamento.
4. Il sistema di videosorveglianza e di lettura targhe può essere collegato alle altre Forze di Polizia, per l'accesso in tempo reale e/o in differita. Le altre Forze di Polizia operano come Titolari del trattamento. Le immagini registrate dal sistema di lettura targhe sono inviate al server collegato al Ministero dei Trasporti, all'IVASS e al Ministero dell'Interno.

Art. 11 – Sicurezza

Sono adottate le seguenti misure di sicurezza tecnica e organizzativa a protezione dei sistemi e delle immagini raccolte e registrate:

- l'intera infrastruttura dei sistemi è protetta in modo da evitare manomissioni o furti;
- i canali di trasmissione delle immagini sono protetti contro il rischio di intercettazioni;
- le immagini sono crittate;
- i componenti hardware e software utilizzati sono protetti contro attacchi informatici quali firewalls, antivirus, o sistemi di intrusion detection;
- sono adottate modalità per la rilevazione di guasti nei componenti, software e canali di comunicazione;
- sono adottate misure che consentano di ristabilire la disponibilità e l'accesso ai sistemi in caso di incidente;
- i locali dove sono presenti i monitor per la visione live e computer/server dove risiedono le immagini sono protetti dall'accesso abusivo;
- i monitor sono posizionati in modo che solo il personale autorizzato possa prendere visione delle immagini;
- sono previste procedure per l'assegnazione e la revoca dei diritti di accesso fisici e logici;
- i log di accesso e delle operazioni effettuati sui sistemi e sulle immagini sono registrati;
- i sistemi di accesso sono monitorati in modo da verificare eventuali debolezze.

CAPO III

TITOLARE, RESPONSABILI E DESIGNATI DEL TRATTAMENTO

Art. 12 – Titolare del trattamento

1. Il Comune di Ceto è titolare dei trattamenti descritti nel presente regolamento.

Art. 13 – Responsabile del trattamento

Il Titolare può individuare un soggetto interno o esterno a cui affidare il ruolo di Responsabile dei trattamenti del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE. In tal caso il Responsabile

- a. utilizza i sistemi e tratta le immagini rilevate nel rispetto del presente regolamento;
- b. provvede in modo che l'informativa sintetica e quella completa siano disponibili come previsto dal presente regolamento;
- c. verifica che siano rispettate le regole sui tempi di conservazione delle immagini e valuta la legittimità della conservazione ulteriore rispetto ai termini previsti;
- d. se necessario, provvede direttamente a effettuare le copie delle immagini che debbono essere consegnate a terzi o conservate in modalità crittata;
- e. individua gli agenti di polizia autorizzati al trattamento (Soggetti Designati) dando loro specifiche istruzioni compreso il richiamo agli obblighi di riservatezza a cui sono tenuti;
- f. adotta misure organizzative per assicurare che l'accesso al monitor avvenga solo da parte del personale autorizzato e che l'accesso ai locali dove risiede il server sia controllato.

- g. verifica l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate segnalando al Titolare la necessità di integrazioni o modifiche;
- h. verifica le richieste di accesso alle immagini degli interessati e di altri soggetti valutandone la legittimità ai sensi di quanto prescritto dal presente regolamento e dalla normativa di riferimento. In caso positivo, provvede a darvi attuazione adottate le cautele necessarie;
- i. collabora a eventuali verifiche sul rispetto di quanto disposto dal presente regolamento effettuato dal Titolare attraverso propri delegati;
- j. non ricorre ad altri Responsabili del trattamento, a meno di essere espressamente autorizzato dal Titolare;
- k. comunica al Titolare, non appena ne abbia avuto conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali anche sospette o incidenti di sicurezza da cui possano derivare tali violazioni.

Art. 14 – Soggetti Designati al trattamento

1. I Soggetti Designati del trattamento sono gli agenti della Polizia locale che vengono debitamente autorizzati e istruiti dal Titolare o, se nominato, dal Responsabile del trattamento.

2. Le immagini registrate provenienti dalle bodycam potranno essere visionate solo da soggetti designati diversi dalla persona che indossava il dispositivo.

Art. 15 – Eventuale gestore in outsourcing

1. Qualora la manutenzione del sistema di videosorveglianza sia affidato ad una società esterna, questa opera come Responsabile del trattamento nel rispetto di uno specifico accordo per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

CAPO IV

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI

Art. 16 – Informativa

1. In prossimità delle telecamere e delle fototrappole deve essere apposto il cartello con l'informativa sintetica secondo il modello riportato in allegato (allegato 2)
2. Sul sito comunale e presso il Comando della polizia locale è disponibile l'informativa completa (allegato 3).
3. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal d.lgs. 51/2018 che esimano il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvede all'apposizione dell'apposito cartello con l'informativa sintetica anche nel caso di utilizzo di foto trappole o telecamere mobili.
5. L'utilizzo della body cam è segnalato da una luce accesa quando il dispositivo è attivo. Gli agenti autorizzati all'utilizzo del dispositivo sono informati che l'accensione dello stesso comporta anche l'acquisizione di dati che li riguardano.
6. L'utilizzo delle dash cam è segnalato dalle vetrofanie che informano che il dispositivo è installato.

Art. 17 – Procedure per l'accesso alle immagini da parte dell'interessato o di altro soggetto privato

1. La persona che ritiene di essere stata ripresa dal sistema di videosorveglianza e/o dagli altri sistemi o dispositivi può disporre di copia delle immagini facendo apposita istanza.
2. L'istanza, secondo il modello base "Istanza" in allegato al presente regolamento (allegato 4), deve indicare a quale videocamera o dispositivo si faccia riferimento e le seguenti ulteriori informazioni finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - presenza di altre persone;
 - attività svolta durante le riprese.
3. L'istanza è negata con comunicazione scritta:
 - nel caso in cui le immagini di interesse non siano conservate;
 - non risultino immagini di colui che ha presentato l'istanza;
 - dalle immagini risulti la presenza di altre persone i cui diritti e libertà potrebbero essere lesi dall'accesso alle immagini da parte dell'istante. In questo caso, può essere fornita una descrizione degli eventi come risultano dalle immagini, considerando lo scopo dell'istanza ed evitando ogni riferimento alle persone suddette.
4. L'istanza può essere presentata da un soggetto diverso dalla persona ripresa dal sistema solo se corredata da copia della denuncia/querela all'Autorità giudiziaria o di polizia. In questo caso le immagini, se presenti, sono trasmesse a quest'ultima, dando comunicazione all'istante dell'avvenuto invio.
5. Il procedimento si conclude entro 30 giorni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME FINALI

Art. 18 – Provvedimenti attuativi

Spetta alla Giunta l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente regolamento, con particolare riferimento all'individuazione ed all'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, all'individuazione di eventuali ulteriori responsabili del trattamento, all'aggiornamento dell'informativa, alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 19 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

Art. 20 – Entrata in vigore e modifiche regolamentari

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

ELENCO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE

NR	Via	Ubicazione	Area ripresa	Note
1	Via Rivea	Uscita SS42	Transito ingresso e uscita SS42	Doppi Ottica lettura targhe
2	Via Badetto	Sopra ottico	Transito e rotonda	Doppia ottica lettura targhe
3	Via Preda	Chiesa di Cristo risorto	Ripresa portone e piazzale	2 Telecamere
4	Via Breda	Palo pubb. illuminazione	Transito veicoli	Doppia ottica lettura targhe
5	Via Piana	Cimitero Nadro	Ingresso	Doppia ottica
6	P. Vaiarini	Muro ambulatorio	Piazza	Singola ottica
7	Via G. Marconi	Spazione feste	Spazio circostante	4 Telecamere impianto singolo
8	Via G. Marconi	Giardino delle primavere	Giardino	2 Telecamere impianto singolo
9	Via G. Marconi	Cimitero Ceto	Ingresso, piazzale e magazzini	2 Telecamere impianto singolo
10	P. XXV Aprile	Biblioteca	Ingresso e scala interna	2 Telecamere Interne

Totale punti videosorveglianza= 10

Totale punti lettore targhe= 3

Totale body cam=

Totale foto trappola=

Dash cam=



L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- presso la sede del comune di Ceto (BS)
- sul sito internet www.comune.ceto.bs.it

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA da
Comune di Ceto
CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI:

rpd@comune.ceto.bs.it

**LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE
PER 5 GIORNI**

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA:

Sicurezza urbana e protezione del patrimonio pubblico

**Il trattamento è effettuato in esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri.**

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI
ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A

rpd@comune.ceto.bs.it

Informativa completa

Informativa sull'utilizzo di sistemi di videosorveglianza

(ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE)

Titolare

Comune di Ceto, Via Marconi, 8, 25040 – Ceto (BS), tel. 0364/434018, email: info@comune.ceto.bs.it.

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@comune.ceto.bs.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

I sistemi di videosorveglianza e di lettura sono utilizzati per ragioni di sicurezza del territorio, in particolare per:

- vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscano la fruibilità del patrimonio pubblico e determinino lo scadimento della qualità urbana;
- tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- tutela, prevenzione e contrasto dei pericoli che minaccino la sicurezza urbana come atti di criminalità e microcriminalità;
- tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o in gestione a qualsiasi titolo del Comune di Ceto;
- consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada;
- sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- rilevare infrazioni a norme di legge o di regolamento di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche nonché al rispetto delle disposizioni concernenti le modalità, la tipologia e l'orario di deposito rifiuti, a condizione che non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;
- Il sistema di lettura targhe e transiti ha lo scopo di accertare le violazioni relative alla circolazione dei veicoli; monitorare, rilevare e analizzare i flussi di traffico veicolare anche allo scopo di adottare misure volte alla limitazione alla circolazione dei veicoli al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico; verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici; verificare e gestire l'accesso a zone a traffico limitato, ove sussistenti.

Il trattamento è effettuato in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Comunicazione a terzi

Le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza possono essere visionate in tempo reale e in differita da personale espressamente autorizzato.

Il sistema di videosorveglianza è collegato al Comando della Polizia Locale.

Il sistema di videosorveglianza può essere collegato ad altre forze di polizia, che agiscono quali Titolari del trattamento.

Le immagini di persone e/o i dati personali deducibili dalle immagini possono essere comunicati su richiesta alle autorità giudiziaria e di polizia.

I dati acquisiti dal sistema di lettura targhe possono essere trasmessi per le necessarie verifiche alla Motorizzazione Civile. Possono essere, inoltre, incrociate con eventuali ulteriori fonti di dati che venissero legittimamente rese disponibili da fonti pubbliche.

Conservazione dei dati

Le immagini sono conservate per 5 giorni, dopo di che vengono automaticamente cancellate.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e quello alla portabilità dei dati. I diritti possono essere esercitati rivolgendosi a rpd@comune.ceto.bs.it.

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ISTANZA per RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, chiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini del sistema di videosorveglianza o degli altri sistemi e dispositivi in uso che potrebbero averlo ripreso. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
2. data di possibile ripresa
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
7. attività svolta durante la ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

(luogo, data e firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)
